Il DUBBIO
Lettere
per la giustizia
Il concorso
Scopri come partecipare

Tra Cassazione e Consiglio di stato un attrito che scuote ancora la giustizia

Dopo la stagione scissoria di Palazzo Spada che ha ceduto a Roma Capitale la competenza sulla fragile materia dei rifiuti, un nuovo attrito per rifiutare gli sconfinamenti della Suprema Corte in giurisdizione amministrativa. Come può diventare che il Consiglio di stato annulli le sentenze della Corte di Cassazione?

di Stefano Rapone

Sia pur lambita dal Consiglio di stato a Roma Capitale, la materia dei rifiuti resta un terreno di scontro tra giurisdizioni. Può sembrare strano, ma è così. Ed è così anche se la vicenda sembrerebbe la nemesi da parte del Consiglio di stato nei confronti della Cassazione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8236/2020 (relatore Antonio Scarpa, presidente Pietro Curzio) che ha annullato una sentenza del Consiglio di stato (n. 6020/2018) che aveva ritenuto la competenza del giudice amministrativo.

La vicenda dell'annullamento della Cassazione è nota. Il Consiglio di stato aveva ritenuto, con la sentenza Cassazione n. 6020/2018, che per l'annullamento di un provvedimento di diniego di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti, la competenza spettasse al giudice amministrativo, in quanto il provvedimento ed annullato" nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera b) del codice del processo amministrativo.

La Cassazione, invece, ha ritenuto che la competenza spettasse al giudice ordinario, in quanto il provvedimento impugnato era un diniego di autorizzazione, materia che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera b) del codice del processo amministrativo, ma solo per i provvedimenti di autorizzazione, concessione o altro atto comunque denominato, rilasciati dalla pubblica amministrazione.

Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 6020/2018, ha ritenuto che il diniego di autorizzazione rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera b) del codice del processo amministrativo, ma solo per i provvedimenti di autorizzazione, concessione o altro atto comunque denominato, rilasciati dalla pubblica amministrazione.

Nella quale però parte la natura